



## ASSEGNO UNICO 2024

A partire da marzo 2022, in sostituzione dei precedenti contributi e detrazioni (rimane attivo solo il Bonus Asilo), viene erogato un contributo (c.d. Assegno Unico) per il mantenimento dei figli a carico fino ai 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili.

Tale contributo verrà erogato anche nel 2024, senza necessità di ulteriori domande per chi ha già fatto richiesta negli anni precedenti, fermo restando che la domanda già trasmessa all'INPS non si trovi nello stato di decadenza, revocata, rinunciata o respinta. Per la quantificazione dell'Assegno Unico rimane necessario, per tutti i beneficiari, presentare la nuova DSU per il 2024, per rinnovare l'ISEE. In assenza di una nuova DSU l'importo dell'Assegno Unico sarà calcolato a partire da marzo 2024 con riferimento agli importi minimi previsti. Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2024, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2024 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2024 con la corresponsione dei dovuti arretrati. Se la DSU non viene presentata entro il 30 giugno 2024, si perde il diritto di accedere agli arretrati dei mesi precedenti.

Per i nuovi nati l'Assegno Unico decorre dal settimo mese di gravidanza. La domanda va presentata entro 120 giorni dalla nascita, dopo che è stato attribuito al minore il codice fiscale. Con la prima mensilità saranno pagati gli arretrati a partire dal settimo mese di gravidanza.

I richiedenti dovranno comunicare eventuali variazioni delle informazioni precedentemente inserite nella domanda di Assegno Unico trasmessa all'INPS entro il 29 febbraio 2024 (ad esempio: variazione/inserimento della condizione di disabilità, separazione, variazioni IBAN, maggiore età dei figli), integrando tempestivamente la domanda già trasmessa.



## **Requisiti:**

Si ricorda che hanno diritto al contributo il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale (a prescindere dalla convivenza con il figlio), il figlio maggiorenne per sé stesso, l'affidatario o il tutore.

Tali soggetti devono essere in possesso dei requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 230/2021.

## **L'Assegno spetta:**

- per ogni figlio minorenni a carico;
- per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età se presenti i requisiti di seguito esplicitati:
  1. frequenza di un corso di formazione scolastica o professionale ovvero di un corso di laurea;
  2. svolgimento di un tirocinio ovvero di un'attività lavorativa e possesso di un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
  3. registrazione come disoccupato e in cerca di lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
  4. svolgimento del servizio civile universale.

Per figli a carico si intendono quelli facenti parte del nucleo familiare indicato a fini ISEE.

In caso di disabilità del figlio a carico non sono previsti limiti d'età e la misura è concessa a prescindere da quanto previsto ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4).

## **Misura dell'Assegno:**

A partire da gennaio 2024 gli importi verranno aumentati grazie all'adeguamento per l'aumento del costo della vita con il tasso di inflazione del 2023, pari al 5,4%. Con tali adeguamenti, l'ammontare dell'assegno può variare da un massimo di 199,40 euro a figlio alla quota minima di 57,20 euro.

L'importo può essere maggiorato nei seguenti casi:

- Per i figli con età inferiore a un anno l'Assegno Unico aumenta del 50%;
- Per i nuclei familiari con almeno tre figli a carico l'Assegno Unico aumenta del 50% per ciascun figlio nella fascia di età tra uno e tre anni. L'ISEE deve essere inferiore ai 40.000 euro;

- Per i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico aumenta del 50% la maggiorazione forfettaria;
- Per i figli disabili la maggiorazione varia in base alla gravità della disabilità. La maggiorazione è confermata per tutto il 2024;
- Per le madri di età inferiore ai 21 anni è prevista una maggiorazione di 20 euro per ogni figlio;
- Per i nuclei vedovili viene erogata d'ufficio al genitore vivente una maggiorazione per un periodo massimo di cinque anni successivi all'evento luttuoso.

**Modalità di presentazione della domanda** (per chi non la ha già presentata negli anni precedenti):

- accedendo alla pagina MyINPS dal sito web [www.inps.it](http://www.inps.it);
- app INPS Mobile;
- tramite gli istituti di Patronato;
- tramite Contact Center Integrato o il numero 06 164.164.

**Pagamento:**

Il pagamento è effettuato in misura intera al genitore richiedente, ma esiste anche la possibilità di fornire nel modello di domanda le coordinate dell'altro genitore, al fine dell'accredito dell'assegno in misura ripartita.

Il pagamento viene effettuato sul conto corrente dell'Iban dichiarato in sede di presentazione della domanda.